



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC in data 10/08/2011 con nota acquisita con prot. n. DVA-2011-21525 del 24/08/2011 concernente: "*Aeroporto di Cagliari Elmas Master Plan*";

PRESO ATTO che, come dichiarato da ENAC nella domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, la Società So.G.Aer. S.p.A. ha curato la predisposizione dello studio di impatto ambientale e della documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione;



PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 10/08/2011 sui quotidiani "La Stampa" e "La Nuova Sardegna";

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della Valutazione d'Incidenza Ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 24/05/2012 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova Sardegna";

VISTA la documentazione presentata da ENAC con l'istanza di VIA e i successivi chiarimenti ed integrazioni acquisiti in data 05/04/2012 con prot. DVA-2012-8307, in data 28/05/2012 con prot. DVA-2012-12578, in data 28/06/2012 con prot. DVA-2012-15767 ed in data 19/07/2012 con prot. DVA-2012-17599,


PRESO ATTO che gli interventi proposti nel Master Plan, sono:

- Adeguamento e potenziamento delle Infrastrutture di volo;
- Adeguamento e potenziamento delle Aerostazioni e del terminal;
- Riordino e potenziamento delle strutture di servizio e di supporto;
- Riordino delle strutture tecnologiche ed impiantistiche;
- Riordino e potenziamento della mobilità;

PRESO ATTO delle seguenti osservazioni e pareri espressi ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 152/06, considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo:

1. Nota del Comune di Elmas prot. 12423/11 del 07/10/2011, acquisita con prot. DVA-2011-25750 del 12/10/2011;
2. Nota del Comitato spontaneo dei cittadini di Elmas "no espansione aeroporto verso Elmas", senza data, acquisita con prot. DVA-2011-25697 del 13/10/2011;
3. Nota del Cagliari Calcio S.p.A. del 7/10/2011, acquisita con prot. DVA-2011-25900 del 13/10/2011;
4. Nota del Comune di Elmas, prot. 4509 del 02/04/2011 acquisita con prot. DVA-2012-8826 del 12/04/2012;
5. Nota della Società Cagliari Calcio S.p.A. del 20/07/2012, acquisita con prot. DVA/2012/18054 del 25/07/2012;
6. Nota del Comune di Elmas prot. 9107/12 del 18/07/2012, acquisita con prot. DVA-2012-17904 del 24/07/2012;

PRESO ATTO delle seguenti note trasmesse dalla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 152/06, considerate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo:



1. prot. 21006 del 10/09/2012, acquisita con prot. DVA-2012-21604 del 11/09/2012;
2. prot. 28425 del 3/12/2012, acquisita con prot. DVA-2012-29959 del 10/12/2012;
3. prot. 29430 del 12/12/2012, acquisita con prot. DVA-2012-31126 del 19/12/2012;

PRESO ATTO che è stato redatto lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale su SIC e ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e, con riferimento all'interferenza con aree soggette a vincolo paesaggistico, è stata redatta la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, nonché, con riferimento alla prevenzione dal rischio archeologico, è stata redatta la "Relazione di verifica archeologica preliminare" ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto non significativi gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate;

VISTO il Nulla Osta Tecnico espresso da ENAC con prot. n. 47572/ENAC/CIA del 18/05/2010;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 1133 del 14/12/2012 (prot. n. DVA-2012-31504 del 27/12/2012), formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto, che allegato al presente, decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 33868 del 05/12/2012 (prot. n. DVA-2012-29862 del 07/12/2012) che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che non risultano autorizzazioni riconducibili al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;



E' fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali rinvenibili autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale


DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato "Aeroporto di Cagliari Elmas – Master Plan" da realizzarsi nel Comune di Elmas, presentato da ENAC, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

A. Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

prescrizioni da ottemperare a valle della successiva fase di progettazione e prima dell'inizio dei lavori

1. venga presentato uno studio che valuti gli effetti al 2024 del traffico generato dall'ampliamento dell'aeroporto sulla SS.391, al fine di cogliere l'impatto (incremento di traffico) sulla viabilità locale esistente, qualora le viabilità alternative previste nei piani territoriali di Regione Sardegna e del Comune di Elmas — considerate esistenti nella attuale documentazione "di scenario 2024" del Traffico Medio Giornaliero — non vengano invece realizzate. Se ne derivi anche l'eventuale e conseguente impatto ambientale su tutte le componenti più significative;
2. venga effettuata una nuova e completa campagna di monitoraggio ai fini della verifica della qualità dell'aria, sia invernale che estiva, campionando i medesimi parametri analizzati per la redazione del SIA ai sensi del D.Lgs. 155/2010, le cui conclusioni siano descritte in una apposita relazione dove - tra l'altro - sia evidente la comparazione tra i nuovi esiti ottenuti e quelli già presentati;
3. venga presentata una relazione geotecnica specifica e localizzata che, in particolare, caratterizzi i terreni interessati da quegli interventi che prevedono un cambio d'uso del suolo;
4. venga presentata una relazione idrologica ed idrogeologica dell'intera area, contenente lo stato delle acque superficiali e sotterranee e relative misure e monitoraggi concordati con ARPAS, che attesti la non interferenza tra le scelte di piano e la falda idrica, in particolare analizzando tutte le eventuali possibili alterazioni, quali variazioni dell'altezza di falda, variazioni del naturale deflusso



delle acque meteoriche in relazione alla diminuzione delle superfici permeabili richiamo di acque contaminate etc. Qualora si identificassero alterazioni potenzialmente impattanti, la relazione dovrà contenere le adeguate misure di contenimento e/o di mitigazione individuate, atte a scongiurare ogni impatto negativo in tutte le fasi dei lavori e in condizioni di esercizio;

5. venga presentato lo specifico progetto esecutivo delle soluzioni idrauliche adottate, coerente con la relazione idrogeologica più sopra richiamata, e rispettoso di tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di tutela e prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche, sia durante i lavori - in fase di cantiere - sia in condizioni di esercizio. Il progetto conterrà anche un'analisi di dettaglio del sistema di trattamento delle acque, che dovrà risultare rispettoso della Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla DGR 69/25 del 2008 smi; qualora l'analisi identifichi eventuali non conformità, il Proponente provvederà a definire nel progetto stesso le adeguate misure da adottare per eliminare le suddette non conformità. Le acque di cantiere dovranno essere governate da un apposito impianto di trattamento prima della loro immissione nella rete idrica;
6. venga presentato lo specifico progetto esecutivo della vasca o delle vasche di disoleazione che assicuri il corretto smaltimento di tutti i reflui potenzialmente inquinanti correlati al traffico aereo, agli aeromobili a terra e a tutti i veicoli circolanti nel sedime aeroportuale, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN-858 e UNI EN-1825, in modo da escludere qualsiasi possibilità di inquinamento delle falde sotterranee;
7. venga presentata una relazione di cantierizzazione, riguardante tutte le fasi dei lavori e tutte le opere da realizzare, e contenente - in particolare - il bilancio delle terre e delle rocce da scavo, nonché quello di tutti gli altri materiali che saranno impiegati, con precise indicazioni sulle quantità, sulle movimentazioni, sui percorsi e sui trasporti, in conformità alla normativa vigente e con particolare riferimento al DM 161/2012, nonché sulle cave di origine/destinazione, con perfetta distinzione tra le cave di prestito e gli eventuali siti di deposito e relative autorizzazioni. I movimenti terra dovranno essere preceduti da adeguate analisi, da effettuarsi sempre prima dell'avvio dei lavori, che dovranno fornire i risultati delle caratterizzazioni chimico — chimico fisiche ai sensi del DM 161/2012 e dell'all. 5 titolo V parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Il piano delle analisi dovrà essere preventivamente concordato con ARPAS e aggiornato periodicamente, se del caso, in funzione del cronoprogramma dei lavori;
8. venga presentato un nuovo studio approfondito sulla salute della popolazione, che identifichi i fattori di pressione più importanti sulla popolazione stessa, riconducibili alla presenza e all'attività dell'aeroporto nella configurazione attuale (al momento dello studio) e al 2024. Tale studio sia eseguito su un campione significativo di popolazione esposta, la cui rappresentatività sia ben



correlata al raggio di influenza dello scalo di Cagliari Elmas. In base agli esiti dello studio, venga valutata la necessità o meno di interventi migliorativi;

9. venga presentato, in un unico documento organico, un piano che illustri tutte le misure di mitigazione e di compensazione previste per le varie fasi di vita dell'opera e per ogni comparto ambientale, con una descrizione completa delle modalità di attuazione delle stesse. E' auspicabile che sia ottenuto e presentato il parere dell'Ente Gestore del Sito di Importanza Comunitaria "Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" (ITB040023), adiacente all'area in cui insiste e si svilupperà l'infrastruttura, per il quale è stata redatta la valutazione di incidenza;
10. il piano di Monitoraggio Ambientale, che oggi risulta suddiviso tra le diverse voci, sia invece riportato in un unico documento organico, preventivamente concordato e approvato da ARPAS, adeguato a tutte le componenti ambientali da monitorare, che contempli separatamente la fase ante operam, in corso d'opera e post operam e che definisca accuratamente le tecniche di monitoraggio caso per caso, le modalità di misura, la cadenza dei rilievi, le grandezze di confronto e ogni altro dato significativo per il corretto utilizzo successivo dei dati raccolti. Tale piano venga presentato in forma unitaria;
11. considerato il profilo temporale del Master Plan si richiede che, per le nuove costruzioni e/o ristrutturazioni rilevanti, siano progettati interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico degli edifici, in un'ottica di "edifici a energia quasi zero", come previsto nella Direttiva 2010/31/UE. Venga quindi presentato apposito documento contenente le soluzioni tecniche allo scopo adottate;
12. venga valutata l'opportunità di realizzare una barriera fonoassorbente lungo il limite dell'area individuata in TAV. 5C come "zona ecotonale di connettività ecologica" (originariamente destinata all'area "Prova motori"), adeguatamente dimensionata al fine di ridurre il rumore generato dagli aeromobili del piazzale "polo merci" verso la laguna. La barriera sia concepita con geometria, modalità costruttive e materiali tali da favorirne il corretto inserimento paesaggistico. In alternativa siano studiati diversi sistemi di protezione dal rumore, di pari comprovata efficacia. Vengano presentate le soluzioni allo scopo adottate.
13. pur nel rispetto degli standard di sicurezza e delle specifiche prescrizioni ENAC, venga valutata la possibilità di realizzare un impianto di illuminazione nella zona dei piazzali e delle aree contermini all'area "polo merci", in modo tale che i fasci luminosi non siano proiettati oltre il limite della zona ecotonale di connettività ecologica, individuata nella TAV. 5C. Vengano presentate le soluzioni allo scopo adottate.
14. Qualora l'impianto inceneritore venga trasformato in impianto di "termovalorizzazione", pur in presenza di dati più favorevoli in termini di minori emissioni e di rumore, vengano effettuate e presentate nuove analisi degli impatti cumulati, con il calcolo delle differenze rispetto al quadro



ambientale attuale, mettendo in evidenza gli eventuali vantaggi derivati dalla trasformazione.

prescrizioni da ottemperare a seguito dell'emissione di atti ufficiali di altri enti

15. a valle dell'approvazione delle procedure antirumore ai sensi del DM 31/10/1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale) da parte della Commissione Aeroportuale, il Proponente provvederà a raccordare lo scenario acustico presentato con tali procedure. Venga redatto apposito documento aggiornato.
16. a valle dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte della Commissione Aeroportuale, il Proponente:
 - produrrà una relazione che contempra l'indicazione di ogni ricettore censito, con associati i livelli di rumore stimati in termini di descrittore applicabile (LVA se all'interno della zonizzazione acustica aeroportuale, LAeq, TR se all'esterno della stessa, considerato come livello assoluto di immissione);
 - presenterà un piano di contenimento del rumore specifico e contestualizzato per i ricettori in cui viene rilevato superamento dei limiti, che saranno oggetto di risanamento;
 - produrrà un Piano di Monitoraggio Acustico concentrato sulle aree critiche all'interno ed all'esterno delle zone A-B-C, qualora individuate, relativamente alla rumorosità di origine aeronautica;
 - produrrà una mappa della rumorosità in termini di LAeq delle aree al di fuori dell'ipotesi di zonizzazione acustica per il rumore di origine aeronautica;
 - fornirà il censimento dei recettori interessati dalla rumorosità di origine aeronautica in termini di LAeq all'esterno dell'ipotesi di classificazione acustica dell'intorno aeroportuale, producendo una mappa con indicati e codificati i ricettori interessati, i relativi valori limite applicabili e, se del caso, la presenza di eventuali sorgenti concorsuali, per le fasi *ante operam e di esercizio*.

B. Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

1. L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali del cantiere, delle opere connesse e dei siti di reperimento/conferimento degli inerti) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENAC) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico della medesima Società, di ulteriori indagini di scavo. La Società ENAC dovrà



comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente il nominativo dell'Università o Ditta archeologica specializzata incaricata della suddetta assistenza.

2. I siti archeologici eventualmente individuati durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti d'interesse archeologico.
3. Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilità del terreno, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
4. Sulla base del tipo di ritrovamenti e/o analisi necessarie al completamento dell'indagine archeologica, la cifra già destinata nell'ambito del quadro economico del Progetto Definitivo potrebbe non risultare adeguata e subire variazioni in corso d'opera. Alla Società ENAC si chiede pertanto di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico e/o paleontologico allo stato attuale non conosciuti o ipotizzabili.
5. Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
6. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.
7. Per il nuovo "Piazzale AG" localizzato in vicinanza del complesso monumentale di Santa Caterina sarà sviluppata con il progetto esecutivo l'ipotesi "C" come presentata dalla Società So.G.Aer. S.p.A., per conto della Società ENAC, con nota n. 1734/DG/PHPrg del 25/06/2012 e quindi allegata ai contributi allegati alla nota della medesima Società n. 2000/PR/Prg del 16/07/2012. Con il progetto esecutivo sarà quindi studiata la viabilità di circonvallazione tra il pianale aeromobile aviazione generale e il complesso di Santa Caterina inserendo una sistemazione a verde in grado di svolgere contestualmente il ruolo di fascia di mitigazione e di valorizzazione delle



visuali “da” e “verso” il complesso monumentale tutelato. Con l’acquisizione delle relative aree la Società ENAC, in accordo con la competente Soprintendenza per i beni archeologici e in base alle indicazioni contenute nella “Relazione di verifica archeologica preliminare”, redatta ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., dovrà attivare quanto previsto dall’art. 96 del medesimo decreto legislativo (“esecuzione di saggi seguiti da Archeologo qualificato secondo le indicazioni della Soprintendenza”), e pertanto solo al termine degli stessi saggi e su autorizzazione del medesimo Ufficio potrà determinarsi, per la parte relativa alla tutela archeologica, la concreta fattibilità della “Ipotesi C” sopra descritta, ovvero un suo adeguamento ai ritrovamenti emersi. L’eventuale nuova ipotesi progettuale, come determinatasi a seguito dei risultati dei saggi prescritti, sarà oggetto di autorizzazione finale a cura della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee. In ogni caso, sarà quindi predisposto in accordo con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, la proprietà e il Comune uno studio di valorizzazione dell’area monumentale e dei percorsi dalla circonvallazione stessa alla chiesa, anche realizzando un sistema di informazione costituito da pannelli illustrativi.

8. Per il sistema di illuminazione del nuovo “Piazzale AG” con il Progetto esecutivo sarà verificata la possibilità di adottare per le “torri faro” sostegni di minore altezza rispetto a quelli proposti di 25 metri. In particolare, si dovrà verificare la possibilità di ridurre solo l’altezza ovvero, se questo non fosse possibile dovendo mantenere lo stesso livello di illuminamento, di aumentarne il numero su sostegni più bassi. In ogni caso, i fasci luminosi diretti verso il complesso monumentale di Santa Caterina saranno schermati per evitare la sua illuminazione indiretta.
9. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante eventualmente recuperate dai siti di cantiere previste nel Progetto Definitivo e quindi nel Progetto Esecutivo di ottemperanza dovranno essere realizzate con l’assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l’obbligo di una verifica dell’attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall’impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l’avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
10. Il nuovo fabbricato da collocare sull’area di sedime dell’ex campo da calcio sarà contestualizzato per altezza e tipologia ai fabbricati esistenti appartenenti all’aeroporto storico. Il relativo progetto esecutivo sarà presentato per l’approvazione preventiva alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.



11. Prima dell'autorizzazione e quindi realizzazione degli interventi di restauro conservativo dei fabbricati appartenenti all'aeroporto storico e indicati nel SIA ad un livello di massima, sarà sottoscritta con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna la convenzione per il definitivo accertamento dell'interesse culturale degli immobili appartenenti all'ex aeroporto militare e oggetto delle attività di riuso, in quanto, nelle more di tale verifica, tutti gli interventi sulle cose immobili di età superiore ai 70 anni indicate all'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto. In tale sede e in base a specifici elaborati progettuali potrà anche essere verificata la compatibilità tra le nuove destinazioni d'uso e la imprescindibile conservazione dei medesimi immobili.
12. Se in fase esecutiva si dovesse riscontrare la necessità di realizzare una barriera fonoassorbente (e/o antirumore) in prossimità del "polo merci", il relativo progetto sarà presentato per l'approvazione preventiva alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.
13. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno, impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
14. La Società ENAC avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.
15. La Società ENAC, entro sei mesi dal completamento dei lavori dei singoli lotti funzionali in valutazione con la presente procedura, consegnerà alle Soprintendenze di settore territorialmente competenti e alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea una relazione, adeguatamente illustrata da fotografie ed elaborati grafici, con la quale si darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero 1 al numero 14 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) nn. 6, 7, 8, 9 e 11 provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui al punto A) n. 10 provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'ARPA Sardegna.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) nn. 1, 3, 5, 12, 13 e 14 provvederà la Regione Sardegna.



Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) nn. 2, 15 e 16 provvederà l'ARPA Sardegna.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui al punto A) n. 4 provvederà l'ARPA Sardegna di concerto con la Regione Sardegna.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Sardegna e l'ARPA Sardegna comunicheranno gli esiti delle verifiche di ottemperanza di loro competenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ENAC provvederà ad inoltrare annualmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo un rapporto sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente decreto.

Il presente provvedimento sarà comunicato ad ENAC, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Sardegna e ad ARPAS.

Sarà cura della Regione Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

ENAC provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e trasmetterà al medesimo ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

